



COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

REG. GENERALE N. 10 del 22-12-2020

Ufficio: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO CADUTA ALBERI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 52, 55 E 56 DEL D.P.R. 753/80.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTA la nota della RFI Spa - Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Territoriale Produzione di Bari, prot. 2020/0000920 del 15/12/2020, acquisita al protocollo del Comune di Lesina con il n. 20503 del 15/12/2020, avente ad oggetto “Richiesta Ordinanza Sindacale per l’eliminazione dei fattori di rischio caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria”, con la quale si chiede l’adozione di ordinanza Sindacale contingibile ed urgente con l’imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con l’infrastruttura, creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

VISTO l’art. 52 del DPR n. 753 dell’11 luglio 1980 che recita: “*Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36”.*

VISTO l’art. n. 55 del DPR n. 753 che recita: “*I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell’art. 36”;*



CONSIDERATI i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al DPR 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra citate;

Visto l'art. 54 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80;

ORDINA

ai proprietari dei terreni confinanti con la sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Lesina (**linee Foggia – Potenza, Foggia – Manfredonia e Montenero, Foggia – Barletta**), ciascuno per la particella catastale di propria competenza, e nel rispetto di eventuali vincoli paesaggistici o ambientali esistenti ex D.Lgs 42/2004 e smi, di provvedere al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, creare pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario

D I S P O N E

Che la presente venga:

- pubblicata all'Albo online e sul sito internet del Comune di Lesina
- trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- trasmessa in copia a RFI - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano;
- trasmessa in copia all'Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Foggia;

AVVERTE

- che RFI (Rete Ferroviaria Italiana), in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, è incaricata di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;
- che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza verranno applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 38 e 63 del D.P.R. n. 753/80, dal D.Lgs. 285/92 e si provvederà ad inoltrare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Lesina, li 22/12/2020

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA NICOLINA MISICIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza sarà pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Lesina per 15 giorni. La stessa diviene immediatamente esecutiva con la pubblicazione stessa, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma della legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata dalla L. 15/2005 e dal D.L. 35/2005, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Foggia;
- entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune, ricorso al T.A.R. della Puglia;



- entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune, per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 02-07-2023. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>





COMUNE DI LESINA
Provincia di Foggia

ORDINANZA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 10 del 22-12-2020

OGGETTO: ELIMINAZIONE FATTORI DI RISCHIO CADUTA ALBERI IN AREE LIMITROFE ALLA SEDE FERROVIARIA LUNGO LE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 52, 55 E 56 DEL D.P.R. 753/80.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 22-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
DOTT.SSA MARIA VINCENZA ESPOSITO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica è tratta, è stato prodotto dall'amministrazione COMUNE DI LESINA ed è conservato dalla stessa, almeno fino al 29-06-2022. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, è possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: <https://cs.urbi.it/padbarcode/>

